



SENATO ACCADEMICO	20 febbraio 2019
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	27 febbraio 2019
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	Rep. n. 267/2019 Prot. n. 59764 - 4 marzo 2019
STRUTTURA COMPETENTE	Ufficio Diritto allo Studio Studentesse e Studenti
ENTRATA IN VIGORE	21 marzo 2019

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE
STUDENTESCHE ALLE ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI FERRARA**

Sommario

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	2
Articolo 2 - Finanziamento e descrizione della collaborazione	2
Articolo 3 -Tipologie di attività.....	3
Articolo 4 - Bando di concorso	4
Articolo 5 - Requisiti per l'ammissione	4
Articolo 6 – Criteri di valutazione.....	5
1) criteri di merito:	5
2) criteri di reddito:	6
Articolo 7 - Casi di esclusione e incompatibilità	6
Articolo 8 - Formulazione della graduatoria	6
a) Valutazione del reddito:.....	6
b) Valutazione del merito:	7
c) Valutazione merito lauree magistrali + 2	7

Articolo 9 - Modalità di accesso per studenti in mobilità internazionale.....	8
Articolo 10 - Conferimento delle collaborazioni.....	8
Articolo 11 - Cause di risoluzione del rapporto di collaborazione.....	10
Articolo 12 - Diritti e doveri studente/studentessa ammesso alla collaborazione	11
Articolo 13 – Obblighi Referente strutture	11
Articolo 14 - Controlli e sanzioni.....	12
Articolo 15 – Norme di rinvio ed entrata in vigore	13

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione delle studentesse e degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi di Ferrara con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all’assunzione di responsabilità amministrative e/o contabili.
2. L’Università può stipulare con enti accordi e convenzioni per l’assegnazione agli stessi di forme di collaborazione studentesca.

Articolo 2 - Finanziamento e descrizione della collaborazione

1. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, in sede di definizione del bilancio di previsione, l’entità dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili, da destinare allo svolgimento delle collaborazioni studentesche.
2. Il corrispettivo orario erogato per la collaborazione studentesca è esente da imposte ed è differenziato in due tariffe, in base alle tipologie, determinate ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio degli studenti e pubblicate nel bando.
3. Ogni studente idoneo può effettuare una sola collaborazione, pari a 150 ore, nell’anno accademico.

4. Nella previsione di situazioni straordinarie ed eccezionali, indicate all'atto della richiesta della collaborazione, e con istanza di assegnazione debitamente motivata all'Ufficio competente, possono essere attribuite, in deroga al monte ore già assegnato, ulteriori ore fino ad un massimo di 50 per collaborazione che sarà prelevato dal monte ore di riserva in dotazione all'Ufficio competente, qualora sia stato previsto.
5. Le prestazioni richieste per le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno comunque luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
6. La copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile è garantita dalle assicurazioni stipulate dall'Ateneo
7. L'inizio della collaborazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno finanziario di riferimento della graduatoria e il termine ultimo per il completamento delle ore di collaborazione è stabilito al 31 ottobre dell'anno finanziario successivo a quello di riferimento della graduatoria. Se a questa data non saranno state completate le ore, il rapporto di collaborazione verrà concluso e verranno liquidate le ore effettivamente svolte.
8. La durata minima prevista di una collaborazione è di 2 mesi.
9. Lo studente iscritto ad un corso di laurea interateneo deve presentare domanda di collaborazione alla sede amministrativa indicando eventualmente l'Ateneo consorziato presso il quale intende svolgere l'attività di collaborazione, fatto salvo la presenza di specifici accordi tra gli Atenei

Articolo 3 -Tipologie di attività

1. Le strutture universitarie richiedono ogni anno il numero delle collaborazioni studentesche necessario nell'intento di migliorare la qualità complessiva dei servizi erogati.
2. Le attività relative alle collaborazioni rientrano nelle seguenti tipologie:
 - a) assistenza alle biblioteche;
 - b) assistenza di portinari;
 - c) assistenza e supporto all'attività amministrativa in genere;
 - d) assistenza ad attività di orientamento, tutoraggio e di promozione per il diritto allo studio;
 - e) assistenza e supporto alla normale gestione di laboratori ed aule multimediali.
3. La collaborazione deve essere svolta all'interno degli spazi utilizzati dall'Università per le proprie attività e in luoghi, anche esterni, se preventivamente autorizzati per l'espletamento delle attività e sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

4. I compiti assegnati non possono comportare responsabilità amministrativa o contabile e devono configurarsi come aggiuntivi o integrativi delle mansioni istituzionalmente svolte dal personale tecnico-amministrativo.
5. Nell'ambito delle collaborazioni studentesche, possano essere individuati tutor che svolgano attività riservate a studenti e studentesse iscritti/e al primo o secondo anno di corsi di laurea o corsi di laurea magistrali a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali.
6. I/le Responsabili degli uffici che si occupano di tutorato possono quindi richiedere ogni anno le/i tutor dalla graduatoria definitiva delle collaborazioni studentesche.
7. Le/i tutor saranno selezionati tramite specifico form on line nel quale saranno indicati anche i criteri aggiuntivi al fine di individuare i profili più idonei. Nel bando di cui all'art. 4 del presente regolamento sono indicati anche i criteri aggiuntivi al fine di individuare figure precise per tale destinazione.
8. Il compenso per i tutor è il medesimo stabilito per le collaborazioni studentesche. (Legge 11 dicembre 2016 n. 232, comma 292)
9. Il Direttore Generale, con proprio decreto, definisce nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente nel bilancio dell'università:
 - a) le tariffe orarie;
 - b) il numero totale delle collaborazioni;
 - c) il numero delle collaborazioni per ciascuna struttura.
10. Le strutture universitarie, nel corso dell'anno accademico, possono richiedere per comprovati motivi, collaborazioni diverse da quelle inizialmente presentate, che verranno concesse in base alla disponibilità dei fondi.
11. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di non assegnare l'intero monte ore finanziato alle strutture, ma di accantonare una quota di ore da utilizzare per esigenze di servizio.

Articolo 4 - Bando di concorso

1. Il bando per l'affidamento delle collaborazioni studentesche viene emanato con Decreto Rettorale ogni anno nel mese di luglio e pubblicato all'Albo on line di Ateneo e nel sito web istituzionale.
2. Nel bando vengono definiti i requisiti, i termini e le modalità di presentazione della domanda con riferimento al presente regolamento e alle normative vigenti in materia.

Articolo 5 - Requisiti per l'ammissione

1. Possono presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria delle collaborazioni studentesche coloro che, in regola con il pagamento della contribuzione studentesca siano:

a) iscritti:

- dal secondo anno di corso dei corsi di laurea triennali e magistrale a ciclo unico;
- al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale;
- non oltre il primo anno rispetto la durata normale dei corsi di laurea triennale e specialistica/magistrale a ciclo unico e non a ciclo unico rispetto all'anno di prima immatricolazione in una università italiana.

Articolo 6 – Criteri di valutazione

1) criteri di merito:

- Gli studenti devono essere regolarmente iscritti nell'anno accademico di emanazione del bando e devono aver conseguito, entro il 10 agosto dell'anno di emanazione del bando, il numero di crediti indicati nella seguente tabella:

TABELLA CREDITI DA CONSEGUIRE							
Tipologia corsi di laurea	Anno di corso con riferimento all'anno accademico di prima immatricolazione						
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Laurea triennale	Non ammessi	12 crediti	36 crediti	=	=	=	=
Laurea magistrale a ciclo unico (Odontoiatria quinquennale, Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Architettura)	Non ammessi	12 crediti	36 crediti	60 crediti	84 crediti	108 crediti	=
Laurea magistrale a ciclo unico (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria)	Non ammessi	12 crediti	36 crediti	60 crediti	84 crediti	108 crediti	132 crediti
Laurea magistrale NON a ciclo unico (+2)	Solo reddito	12 crediti	36 crediti	=	=	=	=

- I requisiti di merito per gli studenti che, al momento della presentazione della domanda si trovino in fase di passaggio/trasferimento da un corso di laurea ad un altro della nostra o da altra Università, saranno calcolati sulla carriera universitaria del corso di laurea di arrivo.
- Gli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico (+2) sono valutati in base al voto conseguito all'esame finale di laurea del corso che consente l'accesso alla laurea magistrale.

2) criteri di reddito:

Le condizioni economiche sono determinate sulla base del reddito, situazione economica equivalente (ISEE) indicata nell'attestazione ISEE presentata dallo studente.

Le condizioni ISEE devono essere inferiori o uguali alla soglia stabilita per ottenere la riduzione della contribuzione universitaria.

Articolo 7 - Casi di esclusione e incompatibilità

1. Sono esclusi dalla partecipazione al bando coloro i quali:
 - a) siano iscritti da oltre un anno rispetto la durata normale del corso con riferimento all'anno di prima immatricolazione in qualsiasi università italiana;
 - b) abbiano ottenuto il beneficio per il medesimo anno accademico.
 - c) esplicino attività di lavoro dipendente svolta contestualmente al periodo di valenza del rapporto;
 - d) che negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso hanno presentato un'autocertificazione non veritiera e che, pertanto, sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi (art. 10 del D. Lgs. n. 68/2012).
2. Non è possibile svolgere contemporaneamente, per la natura stessa dei due servizi, attività di collaborazione e attività di tutorato e pertanto entrambe le attività potranno essere svolte, nell'ambito dell'anno accademico, in due momenti differenti.

Articolo 8 - Formulazione della graduatoria

1. La graduatoria viene formulata sulla base dei criteri di reddito e di merito. Il calcolo del punteggio totale, ai fini della elaborazione della graduatoria, viene effettuato sulla base di requisiti di merito, che incidono per il 75%, e di requisiti di reddito, che incidono per il 25%, secondo i seguenti criteri:

a) Valutazione del reddito:

ISEE del nucleo familiare dello studente diviso per parametro massimo per l'attribuzione di fascia e moltiplicato per 1.000. Il risultato va sottratto a 1.000.

$$1.000 - [(I.S.E.E. \text{ studente} : A) \times 1000]$$

A = parametro massimo per l'attribuzione di fascia

b) Valutazione del merito:

da 0 a 550 punti applicando la seguente formula:

$$\frac{(\text{Somma crediti Studente} - \text{Somma crediti Minima}) \times 550}{(\text{Somma crediti Massima} - \text{Somma crediti Minima})}$$

Somma crediti Studente: somma dei crediti effettivamente conseguiti dallo studente:

Somma crediti Massima: numero massimo di crediti maturabili (riferibili a 60 crediti per anno di corso):

Somma crediti Massima: vedi tabella art. 5 comma 2.

L'anno di corso viene calcolato rispetto all'anno di prima immatricolazione al sistema universitario nazionale.

da 270 a 450 punti per la votazione media conseguita con l'attribuzione del punteggio evidenziato nella seguente tabella:

media	Punti	Media	punti	Media	punti
18/30	270	23/30	345	27/30	405
19/30	285	24/30	360	28/30	420
20/30	300	25/30	375	29/30	435
21/30	315	26/30	390	30/30	450
22/30	330				

c) Valutazione merito lauree magistrali + 2

da 0 a 750 punti sulla base del voto di laurea conseguito, calcolando il punteggio, utilizzando la seguente formula:

$$[750 / 110 (\text{voto di laurea massimo}) - 60 (\text{voto di laurea minimo})] \times [(\text{voto di laurea}) - 60 (\text{voto di laurea minimo})]$$

2. La graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito web istituzionale a norma di legge e costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati.
3. Avverso le graduatorie, gli/le interessati/e possono presentare ricorso seguendo le modalità e le scadenze previste dal Bando.

4. Decorso il termine per la presentazione dei ricorsi è elaborata la graduatoria unica definitiva che è approvata con decreto del direttore generale ed è pubblicata con decreto rettorale all'Albo on line e sul sito web istituzionale
5. La graduatoria ha validità per l'anno solare.
6. Tempi e modalità di chiamata degli/le idonei/e avviene, in base alle richieste delle strutture, per scorrimento completo della graduatoria fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

Articolo 9 - Modalità di accesso per studenti in mobilità internazionale

1. Ogni anno, nell'ambito degli stanziamenti previsti per le collaborazioni studentesche in base alle disponibilità di bilancio dell'Ateneo, è possibile stabilire un importo con il quale finanziare attività di collaborazione per studenti in mobilità internazionale in entrata.

L'Ufficio che si occupa di mobilità internazionale in entrata comunica ogni anno il numero di collaborazioni di cui intende avvalersi, affinché sia possibile accantonare gli importi necessari. Queste collaborazioni saranno assegnate tramite specifico *form on line*, disponibile nei mesi di ottobre e febbraio, nel quale saranno indicati anche i criteri aggiuntivi al fine di individuare i profili più idonei. Gli studenti stranieri dovranno dimostrare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti di accesso alla collaborazione in base al reddito sono i medesimi richiesti per i cittadini italiani. L'attività di collaborazione viene svolta anche presso gli Uffici che facciano richiesta di studenti di madrelingua specifica.

2. I dipartimenti che, nell'ambito di un progetto di ricerca, manifestassero la necessità di uno studente che fornisca una collaborazione con conoscenza di lingue specifiche, possono attingere dalla graduatoria ed il pagamento della collaborazione sarà a carico del progetto di ricerca.

Articolo 10 - Conferimento delle collaborazioni

1. Le strutture universitarie assegnatarie dovranno presentare domanda di ricerca di studenti/esse per la collaborazione all'ufficio competente mediante apposita procedura online nella quale verranno indicate in linea di massima le necessità della struttura e gli orari di svolgimento della collaborazione.
2. L'ufficio competente effettuerà la ricerca seguendo la graduatoria approvata annualmente ed in base alle richieste della struttura.

3. Lo/a studente/essa selezionato/a dall'ufficio competente, ed informato tramite e-mail, entro 2 giorni lavorativi dovrà contattare la struttura richiedente per fissare un colloquio con il referente al fine di concordare gli aspetti pratici della collaborazione.
4. Il/la referente della struttura può rigettare per 2 volte le persone selezionate per una medesima richiesta di collaborazione, dopodiché alla terza l'ufficio competente sposterà la richiesta in coda a tutte le altre.
5. Lo/a studente/essa che per 2 volte rifiuti di accettare l'incarico verrà spostato/a in fondo alla graduatoria degli idonei, indipendentemente dal punteggio ed al terzo rifiuto non verrà più richiamato/a.
6. Lo/a studente/essa destinato/a ad una struttura dovrà concludere la propria collaborazione presso la medesima struttura. Casi particolari eccezionali dovranno essere valutati dal/la Responsabile di Ripartizione dell'ufficio competente, sentito il parere del/la Responsabile della struttura assegnataria.
7. Le ore di assenza dal servizio di collaborazione, anche se debitamente giustificate, non verranno retribuite.
8. In caso di interruzione della collaborazione per comprovati motivi di salute, lo/a studente/essa potrà essere ammesso/a a recuperare in tutto o in parte il monte ore non prestate, fatte salve le sopravvenute esigenze della struttura.
9. La collaborazione potrà essere preceduta, ove necessario, da un breve periodo di formazione, inerente all'attività da svolgere, compresa nel monte ore complessivo.
10. L'assegnazione della collaborazione è ufficializzata mediante la compilazione condivisa, da parte di entrambi gli attori, di un atto di impegno *online* che dovrà contenere:
 - l'oggetto della collaborazione e la struttura assegnataria;
 - l'individuazione del/la referente della struttura;
 - una clausola di risoluzione unilaterale del rapporto, per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario;
 - l'espressa menzione che la collaborazione non si configura come rapporto di lavoro subordinato e che essa non potrà essere riconosciuta ai fini di pubblici concorsi;
 - l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte;
 - l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi;

- l'impegno dello studente alla riservatezza delle informazioni e notizie apprese nello svolgimento delle attività di collaborazione ai sensi di legge.
- un orario di lavoro giornaliero indicativo.

11. Le istruzioni tecniche di gestione della collaborazione saranno comunicate al referente ed allo/a studente/studentessa.
12. Il corrispettivo è erogato, in unica soluzione, al termine della collaborazione previa comunicazione scritta via mail da parte del/la referente della struttura a cui è stato assegnato lo/a studente/essa.
13. Su richiesta motivata dell'interessato/a, e qualora abbia svolto non meno della metà delle 150 ore di attività previste, è possibile il pagamento in due rate.

Articolo 11 - Cause di risoluzione del rapporto di collaborazione

1. L'Università può porre termine alla collaborazione corrispondendo il compenso relativo all'attività eventualmente già prestata. Pertanto, null'altro sarà dovuto a qualsiasi titolo allo studente.
2. Le principali cause che possono dar luogo alla risoluzione della collaborazione sono:
 - a) la reiterata mancata presentazione dello/a studente/essa selezionato/a nella struttura di assegnazione, nel giorno concordato con il responsabile di struttura, senza motivazione scritta e documentata;
 - b) ripetute assenze per malattia superiori a cinque giorni consecutivi, nel caso esse non vengano documentate da certificato medico;
 - c) cessazione a qualsiasi titolo della carriera universitaria (trasferimento ad altro ateneo, laurea, rinuncia agli studi e decadenza);
 - d) assenza dello/a studente in quanto inserito in un progetto di mobilità internazionale;
 - e) passaggio dall'impegno didattico da tempo pieno a tempo parziale;
 - f) sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione;
 - g) applicazione a carico dello studente di provvedimenti sanzionatori a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10 comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.
3. Per casi particolari i/le Responsabili delle strutture possono presentare eventuali contestazioni, motivate per iscritto, all'Ufficio competente, al fine di chiedere il sollevamento dall'incarico dello/la studente/essa.

4. Il/la Responsabile dell'Ufficio di cui sopra, sentito anche lo studente, qualora non sia possibile trovare soluzione, porterà il caso alla valutazione del Responsabile della Ripartizione Segreteria e Servizi alle Studentesse e Studenti.

Articolo 12 - Diritti e doveri studente/studentessa ammesso alla collaborazione

1. Lo/la studente/essa ha il diritto:
 - a) a prestare la propria attività di collaborazione presso la struttura alla quale è stato/assegnato/a;
 - b) alla liquidazione del compenso in funzione delle ore svolte per un massimo di 150 ore.
2. Lo/la studente/essa chiamato/a a prestare l'attività di collaborazione a tempo parziale è tenuto a:
 - a) concordare con il/la referente della struttura di assegnazione i modi e i tempi di svolgimento della collaborazione che devono essere compatibili con le esigenze funzionali della struttura;
 - b) attenersi alle modalità di svolgimento della collaborazione concordati nonché alle direttive del/la referente della struttura cui compete il coordinamento dell'attività collaborativa;
 - c) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Università, preservandone la funzionalità ed il decoro;
 - d) concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnato;
 - e) comunicare tempestivamente la propria assenza dalla struttura nella quale svolge l'attività di collaborazione dandone adeguata giustificazione;
 - f) rispettare la riservatezza sulle informazioni e notizie apprese, anche se casualmente, nello svolgimento delle attività di collaborazione ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 28;
 - g) rispettare quanto previsto nel Codice Etico e nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ateneo.
3. L'accertato mancato rispetto, nell'ambito del contraddittorio, anche di uno solo dei predetti obblighi, comporta la risoluzione del rapporto di collaborazione oltre all'eventuale sanzione disciplinare prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

Articolo 13 – Obblighi Referente strutture

1. I/le referenti della struttura assegnataria della collaborazione devono

- a) individuare, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa e dal presente regolamento, le attività per le quali lo/a studente/essa collabora;
- b) concordare con lo/la studente/sa i modi e i tempi della collaborazione, che devono essere compatibili con le esigenze delle strutture e della persona interessata;
- c) assicurare che lo/a studente/essa svolga la propria collaborazione per un numero di ore giornaliere non superiori a quanto richiesto per il personale tecnico amministrativo;
- d) assicurare la presenza di personale tecnico amministrativo durante la collaborazione;
- e) assicurare che la collaborazione sia espletata entro il termine definito all'art. 2 del presente regolamento;
- f) coordinare l'attività prestata dallo/a studente/essa affinché sia svolta in termini di efficacia ed efficienza;
- g) comunicare all'ufficio competente la conclusione della collaborazione;
- h) accertare e comunicare per iscritto all'ufficio competente l'eventuale violazione da parte dello/a studente/essa dei doveri di cui all'art. 12 del presente regolamento;
- i) verificare che lo/a studente/essa impegni le ore di collaborazione per svolgere esclusivamente le mansioni che gli sono state assegnate; non è previsto nessun altro tipo di attività durante l'orario in cui si svolge la collaborazione;
- j) rispettare lo/a studente, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione e come disciplinato dal Codice Etico e nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ateneo.

Articolo 14 - Controlli e sanzioni

1. Sono effettuati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 artt. 46, 47, 71 e seguenti presentate per la partecipazione al bando di cui all'art.4.
2. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere ai fini dell'assegnazione della collaborazione, questa viene revocata.
3. Ulteriori sanzioni disciplinari possono essere demandate alla Commissione di Garanzia, ai sensi dell'art.48 punto d) del regolamento studenti, che potrà stabilire l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme civili e penali per i fatti costituenti reato.

Articolo 15 – Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo e viene pubblicato sul sito web dell'Università.
2. Il presente regolamento, emanato con Decreto del Rettore, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all' Albo on line di Ateneo ed è contestualmente disponibile sul sito web istituzionale.